SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 815-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BOGGIO)

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Integrazioni delle disposizioni dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1980 (V. *Stampato n.* **879**)

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 marzo 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, prevede l'istituzione di un « fondo particolare » presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, destinato a finanziare la produzione di film ispirati a finalità artistiche e culturali, realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi, di autori, registi, attori e lavoratori.

Tale fondo, con legge 20 gennaio 1978, n. 25, è stato complessivamente incrementato di 2 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978.

Il fondo è volto essenzialmente a favorire l'associazionismo nel difficile settore della produzione cinematografica di qualità. Tale finalità peraltro è stata solo parzialmente realizzata, a causa degli inconvenienti di non trascurabile rilievo cui hanno dato luogo i criteri e le modalità di concessione dei relativi finanziamenti.

La Sezione autonoma per il credito cinematografico, infatti, al fine di ovviare alle difficoltà incontrate nella richiesta di garanzie a soggetti privi di patrimonio sociale (quali le cooperative) ha subordinato la concessione del finanziamento alla prestazione di garanzie personali da parte dei singoli associati alla produzione. Tale condizione è difficilmente realizzabile, con il risultato che l'utilizzazione del fondo particolare è pressochè bloccata.

La produzione cinematografica di qualità, realizzata attraverso la formula sopra descritta, rientra invece tra le iniziative che lo Stato si è assunto il compito di incoraggiare ed aiutare, ai sensi dell'articolo 1, lettera *c*), della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Il disegno di legge n. 815 ricerca pertanto una soluzione che, contemperando le varie esigenze, consenta il perseguimento della particolare finalità di tale tipo di finanziamento.

Con l'articolo 1 del disegno di legge è stato anzitutto previsto un ulteriore aumento del fondo particolare, per il 1980, di lire 2 miliardi, mediante conferimento da parte dello Stato.

Con l'articolo 2 si è stabilito che la garanzia del finanziamento sia ancorata ai soli proventi del film, consentendo in tal modo l'effettivo utilizzo del fondo stesso.

L'articolo 3 prevede che, in caso di mancata estinzione dei mutui concessi per il finanziamento della produzione, trascorsi 18 mesi dalla scadenza prevista per la restituzione del finanziamento stesso, tutti i diritti di utilizzazione del film vengano attribuiti al Centro sperimentale di cinematografia. Comunque, la cooperativa produttrice può effettuare essa stessa l'integrale rimborso delle somme ricevute a titolo di finanziamento, nel qual caso essa potrà continuare a disporre dell'opera.

Con l'articolo 4 si sono disciplinate le situazioni pregresse prevedendo la possibilità, per i mutui contratti anteriormente all'entrata in vigore della legge, che i debitori possano liberarsi dell'obbligazione contratta nei confronti dell'istituto mutuante, cedendo entro il termine stabilito i diritti di utilizzazione del film unitamente al negativo ed alle copie esistenti.

Con l'articolo 5 il Centro sperimentale viene abilitato ad utilizzare il film direttamente o tramite la Cineteca nazionale, sia nell'ambito delle proprie attività istituzionali che mediante l'impiego di ogni forma di diffusione commerciale, prevedendosi la devoluzione alla Sezione autonoma per il credito cinematografico degli eventuali proventi, fino a concorrenza delle somme, per capitale e interessi, rimaste insolute. Al Centro sperimentale di cinematografia restano attribuiti gli eventuali, ulteriori proventi.

L'articolo 6 prevede, infine, la copertura finanziaria per l'onere derivante dal presente provvedimento.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

12 giugno 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, aumentato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 20 gennaio 1978, n. 25, è ulteriormente aumentato per l'esercizio finanziario 1980 di lire 2 miliardi mediante conferimento da parte dello Stato.

Art. 2.

Dall'entrata in vigore della presente legge i finanziamenti concessi sul fondo di cui al precedente articolo 1 sono garantiti dai proventi, dai contributi e dai premi a qualsiasi titolo conseguiti dai film, fatti salvi gli eventuali diritti connessi con contratti di distribuzione che prevedono la cessione prioritaria dei proventi, dei contributi e dei premi medesimi a copertura del minimo garantito e dei costi di distribuzione.

Art. 3.

Qualora, entro 18 mesi dalla data di scadenza pattuita per la restituzione delle somme erogate ai sensi del precedente articolo, il mutuo non risulti integralmente estinto, i diritti di utilizzazione del film, unitamente al negativo di questo ed alle copie esistenti, sono trasferiti al Centro sperimentale di cinematografia.

Nell'anzidetto termine di 18 mesi il mutuo potrà essere estinto anche a mezzo di pagamento diretto delle somme dovute da parte dei beneficiari del finanziamento.

Art. 4.

Per i mutui contratti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge i debitori avranno facoltà, entro il termine di cui al precedente articolo 3, o in via alternativa entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, di cedere i diritti di utilizzazione del film, unitamente al negativo di questo ed alle copie esistenti.

Ove si verifichi la cessione di cui al comma precedente, verrà meno il diritto da parte dell'Istituto mutuante di procedere al recupero forzoso delle somme dovute.

Art. 5.

Il Centro sperimentale di cinematografia, direttamente o tramite la Cineteca nazionale, dispone del film acquisito ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, oltre che nell'ambito delle proprie attività istituzionali, mediante ogni forma idonea alla sua utilizzazione economica, anche con convenzioni con enti pubblici o privati.

Gli eventuali proventi netti conseguiti dal Centro sono devoluti alla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro fino a concorrenza delle somme rimaste insolute sia per capitale che per interessi. I proventi ulteriori sono attribuiti al Centro sperimentale di cinematografia.

Art. 6.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo all'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.